



DIRSTAT

FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E DELLE IMPRESE

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 3[^]- V.le G. Cesare n. 54
N. 10436/2009 Reg.Gen.

SENT. N. 12847

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Giudice designato, Dott. Grisanti, all'udienza del 17.7.2009 ha
pronunciato la seguente**

SENTENZA

sul ricorso proposto dal **Prof. Avv. Nicola DE MARINIS**

c o n t r o

Ministero della Giustizia

All'udienza del 17 luglio 2009

DISPOSITIVO: definitivamente pronunciando dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'area della vicedirigenza a norma dell'art. 17 bis D.lgs 165/2001. Dichiara altresì tenuta parte resistente a risarcire il danno conseguito al ricorrente per effetto del mancato riconoscimento dell'accesso alla vicedirigenza nonché del danno alla professionalità frustrata dalla mancata progressione in carriera che liquida in euro 15 mila secondo equità nonché a pagare le spese del giudizio liquidate in euro 4.000,00 + 12,5% spese generali, IVA e CPA.

Il Giudice

F.to E. Grisanti

Esponde l'Avv. De Marinis:

"A sostegno delle domande proposte, il ricorrente, con inquadramento nell'Area C , pos. ec. C3 evidenzia che l'art. 17 bis l.n. 145/2002 ha previsto l'istituzione di apposita area della vicedirigenza di personale laureato appartenente alle pos. C2 e C3, esteso in prima applicazione al personale non laureato vincitore di procedure concorsuali per accedere all'ex carriera direttiva, corrispondente all'ex carriera direttiva 8[^] e 9[^] q.f.; che la disciplina della vicedirigenza dell'art.10 l.cit. è affidata alla contrattazione collettiva sulla base di atti d'indirizzo del Ministero per la funzione pubblica all'ARAN anche per la parte relativa alle risorse finanziarie; che è da lungo tempo mancato qualsivoglia atto d'indirizzo, che è stato emanato solo il 15.3.2006 e che, nelle more, e a tutto oggi, i contratti collettivi non hanno ancora regolamentato la

istituita categoria della vicedirigenza; che in realtà non supplisce alla mancanza dell'atto di cui sopra quello emanato il 15.3.2006 riguardante esclusivamente la modifica dell'accordo quadro nei comparti di contrattazione per il periodo 2006-2009 ed anche perché, al riguardo la disciplina della vicedirigenza inoltre rinvia ingiustificatamente ad una indefinita futura sede negoziale la regolamentazione di un interesse concreto ed attuale dell'esponente. Aggiunge che non essendo ancora stata disciplinata la categoria della vicedirigenza né recepita dal ccnl, egli si è visto svilire il suo diritto alla suddetta qualifica e subito nocumento da tale situazione. Afferma, poi, che la disposizione dell'art. 17 bis l.cit. avrebbe carattere precettivo e non meramente programmatico: in quanto tale, sarebbe immediatamente applicabile quale espressione, nel sistema del pubblico impiego, dell'area intermedia dei quadri introdotta, nel settore privato, con la legge n. 190/85; ragion per cui, a dir suo, richiamando, anche una giurisprudenza di legittimità in materia di quadri nell'impiego privato, il giudice ben potrebbe attribuire la qualifica, rivendicata dal ricorrente, tenendo conto delle indicazioni specifiche di legge, ed anche astraendo dalla mancanza, in atto, di una regolamentazione contrattuale dell'area. Deduce, inoltre, che dall'inerzia rappresentata e dall'oggettivo affidamento riposto nell'applicazione solerte e puntuale del disposto di legge gli è derivato un danno sotto l'aspetto della perdita di "chance" professionali mentre la corretta collocazione contrattuale sarebbe dovuta essere quella del ccnl dirigenza A1 sottoscritto il 21.4.2006 con la previsione di due separate sezioni del ccnl medesimo, come del resto previsto già per i professionisti degli enti pubblici economici".

L'Amministrazione contesta:

"La materia oggetto del contendere sarebbe ex art. 17 dlgs. N. 165/01, di competenza esclusiva della contrattazione collettiva; sotto altro aspetto, sarebbe vincolata al rispetto delle dotazioni organiche, nonché alle assunzioni tramite procedure selettive. Diversamente opinando si giungerebbe ad un passaggio in blocco di un cospicuo numero di personale in ps. C2 e C3 in catg. Superiore ad area distinta, senza il rispetto dei criteri selettivi dianzi richiamati. Fa in ogni caso presente che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.8 l. n. 15/2009, introducendo una norma d'interpretazione autentica, la vicedirigenza resta disciplinata esclusivamente ad opera nell'ambito della contrattazione collettiva".

Il Giudice (E. Grisanti):

Motivi della decisione.

"Il ricorso è fondato e, nei limiti e per le ragioni qui di seguito esposti, merita di essere accolto. Preliminarmente questo giudicante reputa opportuno se non necessario, porre in rilievo la genesi storica della disposizione dell'art.17 bis del d.lvo n. 165/2001 che ha istituito la categoria dei vicedirigenti. Trattasi chiaramente, nella specie, di posizioni lavorative differenziate rispetto al restante personale impiegatizio, tanto più che la stessa norma prevede la possibilità che i dirigenti possano delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui al precedente art.17 (ovverosia competenze attuative di progetti di direzione e coordinamento degli uffici e della gestione del personale): disposizione, quest'ultima – si noti – di immediata attuazione perché non condizionata a disciplina contrattuale di sorta. Pertanto, in conformità della "ratio" della norma di legge, inserita nel contesto del riordino della dirigenza, e di fronte ad una riserva della autonomia collettiva che disciplina "l'apposita separata area della vicedirigenza" (usando l'espressione legislativa) l'interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazione l'istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vicedirigenza) operativa solo e

subordinatamente alla stipulazione del ccnl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli elementi e requisiti dell'area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all'inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria, fissando una sorta di confine soggettivo del personale appartenente alla nuova area, in tal modo comprimendo l'ambito di operatività della contrattazione collettiva. Ciò premesso, deve lo stesso decidente dar conto, in ciò disattendendo la tesi del Ministero resistente, secondo cui la mancata attuazione dell'art. 17 bis, da parte del ccnl comparto Ministeri per gli anni 2006-2009, renderebbe vana la postulazione di giustizia degli odierni ricorrenti, che nella fattispecie, sono stati emessi gli atti amministrativi preliminari alla disciplina della nuova area, istituita per legge, ovvero: 1) la direttiva indirizzata all'ARAN per l'individuazione delle OOSS rappresentative della vicedirigenza legittimate al tavolo contrattuale (v. all.2 al ricorso doc. 15.3.2006); 2) e per i comparti non ministeriali, il D.I. di concerto con il MEF circa le posizioni equivalenti al C2 e C3 comparti Ministeri, nei restanti settori del pubblico impiego. In buona sostanza, con tali atti amministrativi, si è inteso "implementare" la disposizione di legge riconoscendo che la categoria dei vicedirigenti svolge funzioni di diretta collaborazione con i dirigenti, oltre che vicarie degli stessi con l'assunzione di responsabilità e compiti che il legislatore stesso non poteva più negare tanto da prevedere, contestualmente alla sua istituzione, anche l'esigenza di una apposita area contrattuale, alla medesima maniera in cui la vicenda si è sviluppata per i cd. "quadri", finalmente riconosciuti, nell'impiego privato con la legge n. 190/85; che ha tenuto conto presente l'obiettivo dell'organizzazione del lavoro per processi e secondo un modello, in definitiva non dissimile dall'esperienza dei quadri nata nell'impiego privato, che vede nel vicedirigente la figura ed il soggetto di riferimento cui, per competenza e professionalità, possono, appunto, essere delegate funzioni dirigenziali. Ciò posto e preso atto che i ccnl del comparto Ministeri, segnatamente quello del 2006-2009, non hanno ancora disciplinato l'istituto in esame, non di meno, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della resistente amministrazione, secondo cui a ciò sarebbe esclusivamente autorizzata la fonte patrizia, con esclusione di qualsivoglia altra sorta di fonte eteronoma, tanto meno giudiziaria, ravvisa questo decidente, disattendendo in ciò il rilievo circa l'asserita derogabilità da parte del ccnl alla disciplina legale, in ciò seguendo un'autorevole orientamento della giurisprudenza della legittimità in materia di pubblico impiego in base al quale "l'efficacia derogatoria riconosciuta al contratto collettivo rispetto alla legge, ai sensi dell'art. 2 d.lvo n. 165/2001, presuppone che la legge della cui deroga si tratti non investa la parte collettiva del compito della propria attuazione" (così Cass. 27-9.2005 n.18829). Nel caso di specie, è proprio l'art.17 bis l.cit. che rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina dell'istituto della vicedirigenza; ragion per cui, ove i ccnl non applichino la vicedirigenza nel termine dell'approvazione del ccnl medesimo, è lo stesso organo giudicante ad attribuire la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti legislativi prescritti e ciò, in modo analogo, a quanto vien rilevato nel lavoro privato per la qualifica di "quadro"; avendo la norma in parola carattere inderogabile. Non può mancare di osservarsi, infatti, in conformità di un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (v. "ex multis" Cass. 2246/95 e 12214/98) che quando una disposizione attribuisce diritti soggettivi immediati ed incondizionati non vi è motivo per negare precettività, cioè immediatezza di applicazione, alla norma che, nella fattispecie, istituisce una categoria. E ciò a riconferma dell'inderogabilità del suddetto art 17 bis. **Né, sempre ad avviso del giudicante, può in alcun modo reputarsi ostativo all'accoglimento del presente ricorso il tenore letterale dell'art. 8 della l. n. 15/2009,** richiamato dalla difesa dell'amministrazione resistente in memoria poiché, a ben vedere, tale norma se, da un lato, riguardata come interpretativa, e, pertanto, applicabile con efficacia retroattiva, dimostrerebbe, con la espressa ed esclusiva investitura della contrattazione collettiva a fonte esclusiva la pur contestata (dal Ministero) natura precettiva e non semplicemente programmatica dell'art. 17 bis l.cit. tanto da doversi

precisare, a livello di fonte primaria, che le parti sociali sono abilitate a dar contenuto ed attuazione alla categoria della vicedirigenza prefigurata dal legislatore del 2002 ma di ciò non vi era necessità stante la istituzionale funzione di rappresentanza delle OOSS. **Difettano i presupposti per poter ricostruire la disposizione dell'art. 8 l.n.15/09 in termini abrogativi; il criterio interpretativo fondamentale che presiede all'atto legislativo** è quello secondo cui la legge stessa va interpretata dapprima e prevalentemente secondo il suo senso letterale e testuale, ossia, il principio secondo cui l'atto stesso deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno. In buona sostanza qui si vuol dire che non vi era bisogno di una disposizione quale quella dell'art.8 in esame che dicesse quel che è già immanente al sistema costituzionale, cioè che l'autonomia collettiva è abilitata a stipulare contratti collettivi. **A ciò consegue la superfluità della norma interpretativa che, pertanto, può essere "disapplicata", sostenendosi qui invece la permanenza della natura precettiva dell'art. 17 bis anche nella vigenza dell'art. 8** e, quindi, dell'interesse del ricorrente ad agire anche nel nuovo quadro normativo e nonostante l'inesistenza di una disciplina a livello di contrattazione collettiva della vicedirigenza".

P.Q.M.

DISPOSITIVO: definitivamente pronunciando dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'area della vicedirigenza a norma dell'art. 17 bis D.lgs 165/2001. Dichiara altresì tenuta parte resistente a risarcire il danno conseguito al ricorrente per effetto del mancato riconoscimento dell'accesso alla vicedirigenza nonché del danno alla professionalità frustrata dalla mancata progressione in carriera che liquida in euro 15 mila secondo equità nonché a pagare le spese del giudizio liquidate in euro 4.000,00 + 12,5% spese generali, IVA e CPA.

Il Giudice

F.to E. Grisanti